

REP. \_\_\_\_\_/2016

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

**(PROVINCIA DI SALERNO)**

**CONTRATTO DI MUTUI DI € \_\_\_\_\_,00 TRA LA BANCA \_\_\_\_\_ E**

**IL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE - C.I.G. \_\_\_\_\_**

**REPUBBLICA ITALIANA**

=====

L'anno duemilaSEDICI, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza

Municipale del Comune di San Mango Piemonte, avanti a me dott.ssa

\_\_\_\_\_, Segretario del Comune di San Mango Piemonte,

competente a ricevere gli atti in forma Pubblico - Amministrativa, per effetto dell'art. 97

del T.U.E.L. 267/2000, sono comparsi i Signori :

- da una parte -

1) l'arch. Fabio PELUSO, Responsabile Settore Tecnico, nato a Salerno il 4 agosto 1966 ed

ivi domiciliato, per la funzione, presso la sede municipale, nella qualità di Responsabile

del Settore Tecnico con attribuzioni dirigenziali e gestionali e legale rappresentante del

**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE** (in seguito denominato "stazione appaltante");

Codice fiscale: 80018830655 e partita I.V.A. 00701720658 a quest'atto comparente in virtù

dei poteri attribuitigli dal Sindaco del predetto comune, con decreto n° 12 del 17.12.2013,

esecutivo;

- dall'altra parte -

2) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

C.F. \_\_\_\_\_ in rappresentanza della

BANCA \_\_\_\_\_, -

in breve \_\_\_\_\_ - con sede legale in

\_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell'interesse della quale

agiscono in conformità alla procura a firma di \_\_\_\_\_, in

forza della quale sono autorizzati a sottoscrivere con firma tra di loro abbinata il presente

contratto.

Le parti, come sopra costituite da me personalmente conosciute quali giuridicamente

capaci di contrarre, rinunciano col mio assenso, all'assistenza dei testimoni.

**Premesso**

▫ che questo Comune ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2015;

▫ che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 in data

\_\_\_\_\_ e il rendiconto dell'esercizio finanziario anno 2015 in data

\_\_\_\_\_;

▫ che il mutuo viene contratto nel rispetto degli artt. 203 e 204 del T.U.E.L.

▫ che alla contrazione del presente mutuo non ostano le disposizioni relative al

riconoscimento di debiti fuori bilancio e al risanamento finanziario di enti locali dissestati.

▫ che, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della

trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"

e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto,

previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la

lettera "....", il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali che

riporta, tra l'altro, un "indicatore sintetico di costo" (ISC) pari a \_\_\_\_\_ %;

▫ che il Comune di San Mango Piemonte ha avviato in data \_\_\_\_\_ una procedura

ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di offerte per l'assunzione di n.

2 mutui di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) e di euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ /00), da destinare al finanziamento

in esecuzione della determinazione del servizio tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla  
base delle predette offerte ha aggiudicato la selezione alla  
con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

▫ che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 - Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31  
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per  
consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali  
l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere  
inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori di  
comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Ministero dell'Economia e  
delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato, nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione  
di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di  
cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti  
caselle: [dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it](mailto:dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it); [rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it);  
[res@pec.bancaditalia.it](mailto:res@pec.bancaditalia.it); [comunicazioniart48@postacert.istat.it](mailto:comunicazioniart48@postacert.istat.it)

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1.

La "Banca \_\_\_\_\_" concede a titolo di mutui al Comune  
di San Mango Piemonte che accetta, le somme di € \_\_\_\_\_.=  
( \_\_\_\_\_ /00) e di € \_\_\_\_\_.= ( \_\_\_\_\_ /00), occorrenti per il

finanziamento del \_\_\_\_\_

;

La Banca mutuante - ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 - si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla data odierna (data di stipula), al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.”

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti dichiarano che:

a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al presente contratto è il n. \_\_\_\_\_ e dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati da entrambe le Parti;

b) tutti i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza del presente contratto di mutui potranno essere eseguiti mediante accredito sul conto corrente bancario n.

\_\_\_\_\_ intestato all' Istituto mutuante (ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ -

IBAN: \_\_\_\_\_ ) o altra modalità comunicata formalmente dal creditore; l'Istituto mutuante dichiara sin da ora che detto conto è da intendersi conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010.

ART. 2

L'ammortamento del presente mutuo decorre dal \_\_\_\_\_ o comunque dalla data della effettiva erogazione se successiva.

L'erogazione dell'intero importo mutuato avrà luogo entro il \_\_\_\_\_ sul conto corrente di tesoreria comunale n. IBAN: \_\_\_\_\_ intestato all'Ente mutuatario presso il Tesoriere comunale \_\_\_\_\_.

L'Ente mutuatario utilizzerà il ricavato dei mutui per il finanziamento del \_\_\_\_\_, in esecuzione della determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ovvero per il ripristino della disponibilità di cassa nel caso in cui il comune entro il \_\_\_\_\_, ritenga opportuna l'estinzione predetta in pendenza della sottoscrizione del contratto. Le quietanze rilasciate dal Tesoriere dell'Ente costituiranno piena prova dell'avvenuta consegna delle somme.

Il Comune riconosce comunque che le evidenze contabili, elettroniche ed amministrative della Banca mutuante sono idonee, a tutti gli effetti, a comprovare le erogazioni effettuate a valere sul mutuo e le date delle stesse.

### ART. 3

I mutui saranno ammortizzati in 20 anni con decorrenza \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_ mediante numero due rate semestrali costanti posticipate ciascuna, per ognuno, comprensiva di una quota capitale e una quota dell'interesse al tasso applicabile (determinato con le modalità di cui all'art. 4 del capitolato normativo), con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, come meglio precisato nel piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_" per farne parte integrante e sostanziale.

L'Ente mutuatario corrisponderà sul debito residuo, alle medesime suindicate scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento a un tasso di interesse

nominale annuo, variabile semestralmente, pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato sulla pagina

EURIBOR 01 del circuito Reuters e sulla pagina 248 del circuito Telerate e rilevato il 2°

giorno lavorativo antecedente la data (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) di decorrenza di

ciascun periodo e maggiorato di uno spread di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) punti percentuali

offerto in sede di gara. Gli interessi di ammortamento saranno calcolati su base 30/360.

Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca in dipendenza del presente

contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 1: 30 giugno e 31

dicembre di ogni anno.

ART. 5

Il pagamento delle somme necessarie al servizio dei mutui viene garantito dall'Ente

mutuatario mediante delegazione di pagamento - a valere sulle entrate afferenti ai primi

tre titoli del bilancio comunale. In relazione a tale garanzia, l'Ente mutuatario assume i

seguenti obblighi:

a) di notificare - ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo 267/00 - al Tesoriere

comunale, il conseguente atto di delega non soggetto ad accettazione. In virtù dell'atto di

delega notificatogli, il Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 220 del Decreto Legislativo

267/00, è tenuto ad accantonare, anche a valere sull'eventuale quota disponibile

dell'anticipazione di tesoreria, e versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la

durata dell'ammortamento dei mutui a favore della Banca mutuante, alle prescritte

scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 6 in caso di

ritardato pagamento;

b) di iscrivere quanto dovuto per il servizio dei mutui nella parte passiva del proprio

bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui stessi. Resta, inoltre,

espressamente inteso che, qualora il Tesoriere comunale non effettuasse gli integrali

pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente

l'Ente mutuatario, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della

Banca mutuante;

c) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di

ammortamento dei mutui, l'obbligo per il Tesoriere comunale di effettuare alle prescritte

scadenze i versamenti di cui al presente contratto di mutui;

d) di trasmettere alla Banca mutuante, in caso di sostituzione del Tesoriere comunale,

entro 30 gg. dalla data di stipula della nuova convenzione di tesoreria, una copia conforme

all'originale della suddetta convenzione nonché la nuova delegazione di pagamento munita

della relata di notifica in originale al nuovo Tesoriere.

e) di adottare per ogni semestre la deliberazione prevista dall'art. 159, comma 3, del

Decreto Legislativo 267/00, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del

mutuo e a notificarla al Tesoriere comunale.

#### ART. 6

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa

quella di forza maggiore, delle somme dovute per il servizio dei mutui, di cui agli artt. 3 e

4, alle scadenze ivi stabilite, saranno dovuti dal Tesoriere comunale alla Banca mutuante,

dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle somme insolute,

anche gli interessi di mora.

Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto

in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile,

saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al

Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi,

maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi di mora saranno calcolati sull'importo

non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

La Banca mutuante potrà parimenti richiedere la risoluzione del presente contratto a danno dell'Ente mutuatario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuatario a qualsiasi degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservazione, in capo alle parti, degli obblighi assunti dalla medesima con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 da intendersi qui integralmente richiamata.

#### ART. 7

E' consentita l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei presenti mutui - a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso senza penali alle seguenti condizioni:

1. che l'Ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto;
2. che il pagamento sia eseguito in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento degli interessi nei termini dei precedenti artt. 3 e 4;
4. L'Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione.

L'Ente mutuatario non corrisponderà alla Banca alcuna rifusione a titolo di indennizzo e/o penale per l'estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.

#### ART. 8

Le rate di interessi e/o capitale dei mutui ed ogni somma comunque dovuta alla Banca debbono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere derivante da tasse, imposte o aggravio che venissero a colpire la banca in occasione o in dipendenza del contratto di

mutui, salvo quanto già previsto al successivo art. 12.

ART. 9

Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di SALERNO.

ART. 10

Le parti eleggono domicilio come segue:

- la “Banca \_\_\_\_\_” in \_\_\_\_\_,

presso la propria Sede legale in \_\_\_\_\_; PEC: \_\_\_\_\_:

- il Comune di San Mango Piemonte presso la Sede Municipale di Via Roma n. 5, pec:

suap.sanmangopiemonte@asmepec.it

ART. 11

Ai sensi della richiamata delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all’art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula - al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto - l’Ente mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

ART. 12

Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, e quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca mutuante.

ART. 13

E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto

ART. 14

Le parti, ai sensi della normativa vigente, consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente capitolato, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato stesso.

E richiesto io segretario rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. 10 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - firme di seguito verificate ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013

Letto, confermato e sottoscritto

per Banca \_\_\_\_\_

F.to digitalmente

per il COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Il Responsabile del servizio F.to digitalmente

In presenza delle parti io Segretario Comunale , ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale

**IL SEGRETARIO COMUNALE dott. F.to digitalmente**